



REG. ORD. N. 57

**ORDINANZA PER IL POSTICIPATO SPEGNIMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI
SUL TERRITORIO COMUNALE
(D.P.R. 16 aprile 2013 n° 74)**

IL SINDACO

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013 n° 74 - *Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192.*

PRESO ATTO che il comune di San Severino Marche è incluso nella zona climatica "D" ove, ai sensi dell'art. 4 del richiamato D.P.R. n°74/2013 il periodo di attivazione degli impianti di riscaldamento è consentito dal 1° novembre al 15 aprile, per complessive 12 ore giornaliere.

VISTO, che il già citato art. 4 del D.P.R. n. 74/2013 recita testualmente:

1. *Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati nell'articolo 3 del presente decreto.*
2. *L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni: <<omissis>>.....
zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;*
3. *Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà consentita in via ordinaria.*

CONSIDERATO che le attuali condizioni e anche le prossime previsioni meteorologiche con aspettativa di un periodo di pioggia saranno contraddistinte da basse temperature nelle ore notturne e nella prima mattinata, richiedono la posticipazione dello spegnimento degli impianti, perché le temperature all'interno degli edifici risultano basse specialmente nelle prime ore del giorno e rendono gli ambienti non idonei dal punto di vista igienico –abitativo, con effettivo disagio in quelli scolastici e lavorativi, nonché nelle abitazioni private soprattutto in presenza di portatori di handicap o di ammalati.

RISCONTRATA quindi l'effettiva necessità di **POSTICIPARE LO SPEGNIMENTO** degli impianti termici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché degli edifici pubblici e privati al fine di poter consentire all'interno di detti edifici una temperatura sufficientemente sopportabile durante l'orario scolastico o di lavoro specialmente nelle prime ore della giornata.



RITENUTO dover provvedere al riguardo, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 5 del D.P.R. n. 74/2013 che recita:

1. *In deroga a quanto previsto dall'art. 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.*
2. *I Sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.*

VISTO l'art. 50 del " Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" di cui al D.Lgs. n.267/2000;

ORDINA

è consentito POSTICIPARE LO SPEGNIMENTO degli impianti di riscaldamento su tutto il territorio comunale fino alla data del 30 APRILE 2019 per una durata di accensione non superiore a SEI ORE GIORNALIERE, articolate anche in due o più sezioni.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa pubblica tramite:

- pubblicazione presso l'Albo Pretorio del Comune;
- inserimento nel sito ufficiale del Comune: <http://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/>

Dalla Civica Residenza, li 12/04/19

MB/mb/24

IL SINDACO

Rosa Piermattei
(Rosa Piermattei)

